



REPUBBLICA ITALIANA Sent. n. 91/2026

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE

LOMBARDIA

Composta dai Magistrati:

Antonio Marco Canu

Presidente

Gabriele Vinciguerra

Giudice relatore

Barbara Pezzilli

Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. G 31005 del registro di segreteria ad istanza della Procura regionale per la Lombardia contro:

DELLA SALA Berardino, C.F. DLLBRD90P14A489C, nato ad Atripalda (Avellino) il 14.09.1990, residente a Bedizzole (Brescia) Via Caduti del Lavoro n. 42, rappresentato e difeso dall'Avvocato Lorenzo Cinquepalmi per mandato in atti, elettivamente domiciliato in Brescia (BS), Via Corsica 12, presso lo studio del difensore.

VISTO il D.Lgs. n. 26 agosto 2016, n. 174.

VISTO l'atto introduttivo.

LETTI gli atti e i documenti di causa.

UDITI all'udienza del 20.05.2026 il Giudice relatore Gabriele Vinciguerra, il Pubblico Ministero Daniele Piccirillo e l'Avvocato Lorenzo Cinquepalmi per il convenuto.

FATTO

Con nota del 21.06.2021 la Guardia di Finanza di Brescia informava la Procura contabile dell'indagine condotta nei confronti del Finanziere Scelto DELLA SALA Berardino per reati commessi in violazione dei propri doveri d'ufficio.

DELLA SALA Berardino, Finanziere scelto in servizio presso la Compagnia della Guardia di Finanza di Brescia, era, al termine di procedimento penale, condannato per il reato di "collusione con estranei per frodare la finanza, continuata e aggravata" (art. 3 Legge 1383 del 09.12.1941, art. 81 c.p., art. 47 n.2. c.p.m.p.), con sentenza emessa dal Tribunale militare di Verona n. 2/2023 sostanzialmente confermata dalla sentenza della Corte militare di appello n.64/2023, irrevocabile in data 06.02.2024.

Nello specifico, *con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, colludeva con i titolari della "Associazione Vinile 45", con sede in Brescia, in via del Serpente n.17 (tra cui, il rappresentante legale SETTI Dia), gestori di una attività riconducibile al locale discoteca denominato "Il Vinile 45", sito in Brescia al medesimo indirizzo, al fine di frodare la finanza. In particolare, prestava la propria opera in nero in qualità di addetto alla sicurezza/buttafuori, insieme a numerosi altri lavoratori in nero, presso quella che, di fatto, risultava essere una discoteca gestita da SETTI Dia nella forma di ente non commerciale, nell'esclusivo fine di evadere le imposte dirette e indirette e di non sostenere tutti gli oneri previdenziali, contributivi e assistenziali che*

sarebbero derivati dall'esercizio nelle forme previste dalla legge per l'attività d'impresa. A tal fine, per agevolare il comportamento del suo datore di lavoro e di conseguire guadagni in evasione d'imposta, sottoscriveva, in data 19 ottobre 2019, una dichiarazione di prestazione volontaria della propria opera, al fine di documentare, in caso di eventuali controlli, la natura non onerosa della propria prestazione presso la discoteca "Il Vinile 45"; in realtà, prestava la propria opera in nero in almeno 122 serate, guadagnando un compenso medio, sottratto a tassazione, di 60,00 euro a serata, ottenendo dalla condotta illecita un profitto quantificato in almeno 7.320,00 euro. Con l'aggravante di essere militare rivestito di un grado, Commesso in Brescia dal 16 giugno 2017 al 18 gennaio 2020".

Per tale reato, DELLA SALA era condannato alla pena di due anni, quattro mesi e un giorno di reclusione.

Ritenuto sussistere danno erariale, la Procura contabile ha notificato a DELLA SALA invito a dedurre, chiedendo che fossero riversati all'Amministrazione i compensi indebitamente percepiti ai sensi degli artt. 53 commi 7 e 7-bis d.lgs. 165/2001, e contestando la causazione di un danno all'immagine dell'Amministrazione, quantificato in euro 14.640,00.

Il convenuto ha depositato deduzioni difensive, senza chiedere di essere ascoltato personalmente.

La Procura contabile ha notificato a DELLA SALA atto di citazione, confermando la richiesta risarcitoria già contenuta

nell'invito a dedurre.

Il convenuto si è costituito in giudizio, eccependo in estrema sintesi l'infondatezza della richiesta risarcitoria per danno all'immagine, e il difetto di prova circa i compensi percepiti, e da riversare all'Amministrazione.

La causa è stata discussa all'udienza del 20.05.2026.

Le parti si sono riportate agli atti e hanno insistito nelle proprie conclusioni, ulteriormente argomentando sui punti in contestazione.

La causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

DELLA SALA Berardino, Finanziere scelto in servizio presso la Compagnia della Guardia di Finanza di Brescia, è stato condannato per il reato di "collusione con estranei per frodare la finanza, continuata e aggravata" (art. 3 Legge n. 1383 del 09.12.1941, art. 81 c.p., art. 47 n.2. c.p.m.p.), dapprima con sentenza emessa dal Tribunale militare di Verona n. 2/2023, e da ultimo con sentenza della Corte militare di appello n. 64/2023, irrevocabile in data 06.02.2024 (che ha pressoché integralmente confermato le statuizioni di primo grado).

È stato quindi accertato, in sede penale, che DELLA SALA, *"con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, colludeva con i titolari della "Associazione Vinile 45", con sede in Brescia, in via del Serpente n.17 (tra cui, il rappresentante legale SETTI Dia), gestori di una attività riconducibile al locale discoteca*

denominato “Il Vinile 45”, sito in Brescia al medesimo indirizzo, al fine di frodare la finanza. In particolare, prestava la propria opera in nero in qualità di addetto alla sicurezza/buttafuori, insieme a numerosi altri lavoratori in nero, presso quella che, di fatto, risultava essere una discoteca gestita da SETTI Dia nella forma di ente non commerciale, nell’esclusivo fine di evadere le imposte dirette e indirette e di non sostenere tutti gli oneri previdenziali, contributivi e assistenziali che sarebbero derivati dall’esercizio nelle forme previste dalla legge per l’attività d’impresa. A tal fine, per agevolare il comportamento del suo datore di lavoro e di conseguire guadagni in evasione d’imposta, sottoscriveva, in data 19 ottobre 2019, una dichiarazione di prestazione volontaria della propria opera, al fine di documentare, in caso di eventuali controlli, la natura non onerosa della propria prestazione presso la discoteca “Il Vinile 45”; in realtà, prestava la propria opera in nero in almeno 122 serate, guadagnando un compenso medio, sottratto a tassazione, di 60,00 euro a serata, ottenendo dalla condotta illecita un profitto quantificato in almeno 7.320,00 euro. Con l’aggravante di essere militare rivestito di un grado, Commesso in Brescia dal 16 giugno 2017 al 18 gennaio 2020”.

Nella presente sede risarcitoria assume rilevanza l’art. 651 c.p.p., per cui “La sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato quanto all’accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all’affermazione che l’imputato lo ha commesso,

nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale. La stessa efficacia ha la sentenza irrevocabile di condanna pronunciata a norma dell'art. 442, salvo che si opponga la parte civile che non abbia accettato il rito".

Ne consegue che i fatti materiali per i quali è intervenuta condanna, e descritti nel capo di imputazione sopra riportato, non possono essere messi in discussione.

Significativo che la sentenza della Corte di Appello, dopo aver qualificato come "di pericolo" il reato commesso, in quanto si perfeziona al momento dell'"accordo" finalizzato alla frode, chiosi: *"nel caso dell'imputato DELLA SALA, peraltro, la vicenda non si è fermata all'accordo ma ha raggiunto il risultato"* (pag. 27 della sentenza citata).

Anche a ritenere, come sostenuto dalla difesa, che l'art. 651 c.p.p. non "copra" la quantificazione del profitto illecito, in quanto quest'ultimo non sarebbe elemento costitutivo del reato, tuttavia l'entità del suddetto profitto può ricavarsi dagli elementi probatori che il Tribunale militare prima, e la Corte di appello dopo, hanno posto alla base delle loro decisioni, elementi non contestati dal convenuto.

Si vedano in particolare i riferimenti della sentenza di primo grado: 1) alla deposizione di Capra Anna, che ha dichiarato di avere lavorato nel 2017 all'interno della discoteca quale guardarobiera,

per un compenso, percepito in contanti, di euro 50 a serata, e di conoscere l'imputato DELLA SALA, il quale *"faceva il buttafuori ... sicurezza all'interno del locale ... due serate a settimana più o meno"*; 2) alla deposizione di Riva Giulia, dipendente del locale negli anni 2017/2018, che ha confermato analoghe circostanze; 3) all'accesso ispettivo-amministrativo effettuato in data 28.09.2019 presso la discoteca in argomento, che consentiva l'identificazione di numerosi lavoratori "in nero" i quali, come dichiarato ai militari verbalizzanti, prestavano la loro opera per un compenso pari a 40-60 euro a serata; 4) al sequestro di due smartphone in uso al DELLA SALA e alla sua compagna, da cui venivano estrapolate le conversazioni rilevanti contenute in varie chat, ricostruendosi così in maniera sufficientemente attendibile sia il numero di serate in cui DELLA SALA aveva prestato servizio nel locale di proprietà di Setti (122), sia il compenso percepito, pari mediamente ad euro 60 per serata (il contenuto delle chat è stato oggetto della testimonianza del Maggiore Onofrio Calabrese): quest'ultima circostanza risulta in particolare da una conversazione privata in data 31.01.2018 tra DELLA SALA e il titolare della discoteca (Setti), in cui questi mette esplicitamente in guardia l'odierno convenuto circa l'imminenza di un controllo all'interno del locale, e fa esplicito riferimento al compenso di euro 60 (*"probabile che nel week end capiti un controllo ... valuta bene ... passi i guai per 60 euro a serata?"*).

Si sottolinea che, come risulta alle pagg. 13 e 14 della sentenza del Tribunale militare, i trasferimenti di contante tra Setti

e DELLA SALA erano stati nel corso del processo penale riconosciuti da quest'ultimo, ma giustificati in maniera assolutamente inverosimile (*“altrettanto inverosimile risulta la possibilità che l'imputato si recasse ogni settimana presso il locale con grosse quantità di moneta – 90 euro – da lui conservata in un salvadanaio e accumulata quotidianamente con “quanto riceveva di resto” per avere in cambio dal Setti banconote di taglio maggiore...”*).

E' chiaro che vi sono sempre difficoltà nel ricostruire le caratteristiche di un rapporto lavorativo connotato da totale irregolarità e da pagamenti avvenuti esclusivamente “in nero”: nella specie, tuttavia, considerati i numerosi elementi probatori raccolti nell'ambito del procedimento penale, il periodo di tempo preso in considerazione (più di due anni e mezzo), la tipologia di servizio prestato presso la discoteca, il Collegio ritiene dimostrati in maniera plausibile sia il complessivo numero di serate (122) in cui DELLA SALA ha prestato servizio presso la discoteca “Vinile 45”, sia il compenso medio a serata (60 euro), per un profitto illecito pari ad euro 7.320,00 (122x60), in accordo con la prospettazione accusatoria.

Ciò premesso, la Procura contabile ha chiesto l'applicazione nei confronti di DELLA SALA dell'art. 53 comma 7 d.lgs. 165/2001, per cui *“i dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati preventivamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza... con riferimento ai*

professori universitari a tempo pieno, gli statuti o i regolamenti degli atenei disciplinano i criteri e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione nei casi previsti dal presente decreto. In caso di inosservanza del divieto, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante e, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente, per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti”.

La domanda è fondata, non essendovi alcun dubbio sul fatto che a DELLA SALA fosse precluso lo svolgimento dell'attività privata di addetto alla sicurezza o “buttafuori” in costanza di rapporto di servizio pubblico, ai sensi degli artt. 894, 895 e 896 d.lgs. n. 66 del 2010 (c.d. Codice dell'ordinamento militare), e che in particolare tale attività non rientrasse nell'elenco di quelle consentite ai sensi dell'art. 895 citato.

Si sottolinea che, per giurisprudenza assolutamente costante della Corte dei conti, la nozione di “incarichi retribuiti” ha un'accezione lata, ricomprendendo qualsiasi attività professionale privata svolta dal dipendente legato all'Amministrazione da rapporto di servizio, e la domanda risarcitoria formulata dalla Procura trova fondamento “*nel danno erariale conseguente alla violazione del dovere strumentale di chiedere l'autorizzazione allo svolgimento degli incarichi extralavorativi e del conseguente*

obbligo di riversare alla P.A. i compensi ricevuti”, danno erariale forfettizzato *ex lege* (così Cass. SS.UU. ord. 09.03.2021 n. 6473).

Questa Sezione aderisce all’orientamento giurisprudenziale, da ritenersi tutt’ora maggioritario (cfr. Corte conti, Sez. giur. Calabria, 20 aprile 2020, n. 115; Sez. giur. Lazio, 16 aprile 2019, n. 166; Sez. giur. Lombardia, 27 dicembre 2021, n. 352; Sez. giur. Emilia Romagna, 29 giugno 2017, n. 150), per cui la disciplina ex art. 53 comma 7 citato ha carattere generale, ovvero trova applicazione sia alle fattispecie connotate da incompatibilità assoluta, sia ai casi di incompatibilità relativa, cioè qualora il dipendente abbia agito in difetto di un’autorizzazione che, tuttavia, in astratto avrebbe potuto essergli concessa: ciò in motivato dissenso rispetto a Corte dei conti, SS.RR. n. 1/2025/QM, che reputa la norma in questione applicabile alle sole fattispecie di incompatibilità “relativa”.

Infatti, questa Sezione ha sempre affermato, anche dopo la succitata sentenza delle Sezioni Riunite (sez. Lombardia, 11.04.2025 n. 54; 23.06.2025 n. 104 e n. 105) con orientamento condiviso da altre sezioni (sez. Abruzzo, 29.04.2025 n. 46; sez. Emilia Romagna, 20.03.2025 n. 26; sez. Toscana, 20.05.2025 sez. Valle d'Aosta, 30.07.2025 n. 34) che l'ambito di applicazione del divieto di espletamento di attività professionale e la correlata imposizione del riversamento all'amministrazione di quanto percepito, previsto dall'art. 53, comma 7, d.lgs. 165/2001, deve estendersi anche alle attività assolutamente incompatibili in quanto:

“- risulta coerente con un'interpretazione dell'art.53, comma 7 fondata sulla ragionevolezza, atteso in particolare che la previsione dell'obbligo di riversamento dei compensi relativi ad “...incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati...” può logicamente ricomprendere sia gli incarichi autorizzati ma non autorizzati in concreto, sia gli incarichi non autorizzati per non essere consentita, a causa dell'incompatibilità assoluta, la loro autorizzazione.

- risulta coerente con il sistema di tutela apprestato dal Legislatore nella subiecta materia, risultando invero inammissibile che l'ordinamento, da un lato, imponga la disciplina particolarmente rigorosa dell'art.53, comma 7 per sanzionare l'espletamento di incarichi non autorizzati in concreto - ma che avrebbero potuto in astratto essere autorizzati - e, dall'altro lato, non sanzionare l'espletamento di incarichi non autorizzati né autorizzabili a causa dell'incompatibilità assoluta delle relative prestazioni” (cfr. anche Corte dei conti, sez. Lombardia, n. 140/2025, che richiama sez. Lombardia, 27.12.2021 n. 352; 31.12.2024 n. 214; 26.03.2024 n. 46; 17.05.2023 n. 89; 11.01.2022 n. 3; 16.12.2021 n. 336 e sez. II app., 11.02.2025, n. 27).

In punto elemento soggettivo, si è trattato di condotte dolose: non c'è dubbio sulla consapevolezza, da parte di DELLA SALA, di porre in essere comportamenti vietati, non autorizzati e non autorizzabili.

Ciò emerge sia dalle modalità “clandestine” con cui tali

condotte sono state poste in essere, in particolare dalla percezione “in nero” del compenso, sia dalla sottoscrizione in data 19 ottobre 2019, da parte del convenuto, di una dichiarazione non veritiera sulla gratuità della prestazione, in modo da proteggere se stesso e soprattutto il datore di lavoro in caso di controlli fiscali e/o amministrativi (cfr. pag. 8 della sentenza di primo grado), sia dalla stessa qualifica rivestita dal convenuto, militare in servizio presso la Guardia di Finanza, quindi perfettamente al corrente, per preparazione e mansioni, degli adempimenti pretesi dall’ordinamento.

Sulla “solidità” dell’elemento soggettivo non possono che condividersi le valutazioni della citata sentenza della Corte militare di appello: *“La Corte esclude che il Tribunale abbia trascurato la verifica dell’elemento soggettivo; Della Sala, un finanziere scelto, certamente si è reso conto che lo svolgimento di attività lavorativa in nero comportava un danno per la pubblica amministrazione. Sempre considerando la sua appartenenza alla Guardia di finanza, le parole di preoccupazione per l’irregolarità della sua posizione, contenute nella chat, confermano l’elemento soggettivo”* (cfr. pag.23 della sentenza richiamata).

DELLA SALA deve quindi essere condannato al pagamento, in favore del Ministero dell’Economia e delle Finanze, della somma di **euro 7.320,00**, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat dal 18.01.2020 (data in cui il danno si è verificato, o ha comunque terminato di verificarsi) fino alla pubblicazione della

presente sentenza, oltre interessi legali successivi fino al saldo.

Circa l'ulteriore richiesta risarcitoria per danno all'immagine, formulata dalla Procura contabile, si osserva quanto segue.

Il Collegio ritiene che, dopo l'entrata in vigore del Codice di Giustizia Contabile (d. lgs. n. 174\2016), sia venuta meno la limitazione ai soli delitti commessi contro la P.A., di cui al capo I del titolo II del libro secondo del codice penale (ai sensi delle originarie previsioni del c.d. "lodo Bernardo": art. 17 comma 30 ter dl n. 78\09), "in ragione del mutato quadro normativo".

Infatti, anche secondo la giurisprudenza di questa Sezione (cui si aderisce) "*...la prevalente giurisprudenza di questa Corte... ha più volte correttamente affermato (C. conti, sez. Lombardia, 1 febbraio 2022 n.22; id., sez. Lombardia 11.10.2021 n.282; id., sez. Lombardia, 21.7.2021 n.233; id., sez. Piemonte, n. 203 del 2021; id., sez. Emilia Romagna n. 152 del 2021; id., sez. Lombardia n. 140/2020; id., sez. Emilia-Romagna, 20.1.2020, n.5; id., sez. Liguria, 10.12.2019, n.204; id., sez. Lombardia, 1.12.2016 n.201; id., sez. Lombardia 15.3.2017 n.33; id., sez. Lombardia 12.7.2017 n.113; id., sez. app. Sicilia 13.12.2016 n.200; id., sez. app. Sicilia, 28.11.2016 n.183; id., sez. Sicilia, n.686 del 2017; id., sez. Emilia-Romagna, 16.11.2017 n.225 e id., sez. Emilia, 24.11.2017 n. 229; id., II Sez. centr. app., 23.10.2017 n.745; id., n.735/2017) che sono oggi azionabili pretese per danno all'immagine conseguente a giudicati penali anche per reati diversi da quelli contro la P.A., alla luce del sopravvenuto art.4, lett. h) dell'allegato 3 (norme*

transitorie e abrogazioni) del Codice di Giustizia Contabile (d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174 entrato in vigore il 7 ottobre 2016), tema, quest'ultimo, lambito anche dalla pronuncia n. 145/2017 della Corte costituzionale. Tale indirizzo ha inoltre chiarito (da ultimo id., sez. Lombardia, 1° febbraio 2022 n.22 e id., sez. Liguria, 10.12.2019 n.204) che: - dopo l'abrogazione dell'art. 7 della legge 27 marzo 2001, n. 97 ad opera del succitato art. 4, co. 1, lett. g), dell'allegato 3 del c.g.c., con conseguente venir meno della previgente limitazione della responsabilità per danno all'immagine alle sole ipotesi tassativamente individuate dall'art. 7 della l. n. 97 del 2001, il medesimo art. 4 statuisce, al comma 2, che "quando disposizioni vigenti richiamano disposizioni abrogate dal comma 1, il riferimento agli istituti previsti da queste ultime si intende operato ai corrispondenti istituti disciplinati nel presente codice"; - a seguito dell'abrogazione dell'art. 7 della legge n. 97 del 2001 ad opera del codice di giustizia contabile, il rinvio operato dall'art. 17, co. 30-ter, del d.l. n. 78 del 2009, deve ora ritenersi effettuato all'art. 51, co.7, del medesimo testo normativo; - non è dunque più tassativamente richiesta come condizione dell'azione la perpetrazione di uno dei delitti dei pubblici ufficiali contro la P.A., di cui al capo I, titolo II, libro secondo c.p., ma la commissione di un mero delitto a danno della stessa, come indicato dall'art. 51, ossia, oltre a quelli specificamente rubricati contro la PA, tutti gli altri delitti comuni aventi ricadute in suo danno, come nella specie (Sez. giur. Lombardia, n. 110/2022).

Tale indirizzo giurisprudenziale ha trovato da ultimo autorevole conferma nella sentenza della Corte dei conti, SS.RR. 3/2026 QM del 3 marzo 2026, per cui *“l’art. 51, comma 7, del Codice della giustizia contabile deve essere interpretato nel senso di consentire la proponibilità dell’azione di responsabilità amministrativa per danno all’immagine per i delitti, anche diversi da quelli ai quali fa rinvio l’abrogato art. 7 della legge n. 97/2001 (Libro II, Titolo II, Capo I, c.p.), da cui derivi come conseguenza un danno all’immagine dei soggetti di cui al medesimo articolo 51, comma 7”*.

Nel caso di specie, il reato di “collusione con estranei per frodare la finanza, continuata e aggravata” (art. 3 Legge 1383 del 09.12.1941, art. 81 c.p., art. 47 n.2. c.p.m.p.) commesso dal convenuto ha provocato un grave “danno” di immagine, essendo stati posti in essere comportamenti idonei a generare notevole discredito e pregiudizio alla reputazione dell’Amministrazione di appartenenza: è chiaro che un appartenente alla Guardia di Finanza che lavori “in nero” come “buttafuori” in discoteca (per un rilevante periodo di tempo, peraltro), reca notevole pregiudizio, sotto il profilo reputazionale, al Corpo di appartenenza (la cui “mission” istituzionale è, tra le altre cose, proprio quella di reprimere siffatti comportamenti), e di ciò non può non essere cosciente e consapevole.

Sulla necessità o meno del c.d. “clamor fori”, si concorda con Corte dei Conti, Sez. II App., 8 aprile 2025, n.75, richiamata

dalla Procura contabile, per cui: *“In relazione al rilievo del c.d. clamor fori, va ribadito l’orientamento giurisprudenziale prevalente, anche di questa Sezione, per cui “lo stesso non può ritenersi elemento integrativo, né costitutivo del danno all’immagine, incidendo semmai solo sulla sua quantificazione quale circostanza aggravante” (ex plurimis, v. SR/10/QM/2003 secondo cui “il clamore e la risonanza non integrano la lesione ma ne indicano la dimensione”; ex multis, Corte dei conti, Sez. II App., n. 222/2024, n. 265/2023; n. 178/2020, n. 183/2020, n. 290/2020, n. 181/2019, n. 563/2018, n. 271/2017; Sez. I App. n. 376/2023, n. 490/2021; Sez. III App., n. 210/2024, n. 259/2024) [...] Va quindi ribadito nella fattispecie come l’indubbio clamor fori della vicenda per cui è causa non debba essere considerato alla stregua di elemento essenziale, bensì quale elemento accessorio o aggravante, che ne indica la dimensione ai fini dell’opera di liquidazione dell’importo risarcibile, atteso che la diffusione della notizia comporta un effetto amplificativo del danno cagionato al prestigio e alla credibilità dell’amministrazione, la cui consumazione risale alla consapevole violazione degli obblighi di correttezza e di fedeltà ai doveri di ufficio (ex plurimis, Corte dei conti, Sez. II App., n. 60/2024)”.*

Nel caso in esame vi è stata comunque una diffusione, seppur limitata, della notizia sui mezzi di informazione (cfr. l’articolo online di “Verona oggi”, prodotto dalla Procura al doc. 6).

Sul *quantum*, la Procura contabile ha chiesto la condanna del

convenuto al pagamento di una somma pari ad euro 14.640,00, ovvero il doppio di quanto illecitamente percepito.

Il *duplum* è previsto dall'art. 1, co. 1-sexies, della Legge 20/1994, come modificata dalla Legge 190/2012, norma che, nel rendere esplicito un criterio (presuntivo) per la quantificazione del danno all'immagine (criterio che non ha valenza generale, non essendo applicabile in tutte le ipotesi di pregiudizio alla reputazione della Pubblica Amministrazione), lascia comunque spazio a differenti determinazioni, in quanto ammette la prova contraria.

In altri termini, occorre comunque avere riguardo ai criteri di valutazione equitativa ex art. 1226 c.c. enucleati da Corte dei conti SS.RR n. 10\03 QM e Corte dei conti SS.RR n. 01\11 QM, quali in particolare la posizione rivestita dai responsabili all'interno della Pubblica Amministrazione, la gravità dei fatti commessi e dunque il loro disvalore giuridico-sociale, l'intenzionalità degli stessi, la diffusione più o meno ampia della notizia, la qualifica posseduta dai convenuti al momento della commissione degli illeciti: le circostanze del caso concreto possono infatti costituire "prova" di un diverso *quantum* risarcitorio.

Circa la rilevante gravità dei fatti commessi, e il loro disvalore economico-sociale, si richiamano le considerazioni in precedenza espresse: considerata tuttavia la non elevata posizione ricoperta da DELLA SALA nell'ambito dell'Amministrazione (Finanziere Scelto), e la non capillare diffusione della notizia sugli organi di informazione, si reputa equo determinare il danno risarcibile in **euro**

5.000,00, somma (ridotta, rispetto alla richiesta della Procura contabile) da considerarsi già rivalutata, oltre interessi legali dalla data della pubblicazione della presente sentenza e fino al saldo.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P. Q. M.

La Corte, definitivamente pronunciando, condanna DELLA SALA Berardino al pagamento, in favore del Ministero dell'Economia e delle Finanze, della somma di euro 7.320,00 (settemilatrecentoventi/00) a titolo di danno patrimoniale, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat dal 18.01.2020 fino alla pubblicazione della presente sentenza, oltre interessi legali a decorrere dalla data del deposito della presente sentenza fino al saldo, e al pagamento della somma di euro 5.000,00 (cinquemila/00) a titolo di danno all'immagine, oltre interessi legali a decorrere dalla data del deposito della presente sentenza fino al saldo.

Liquida le spese di giudizio in 74,47 (settantaquattro/47) e le pone a carico del convenuto.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 20.05.2026.

IL GIUDICE ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Gabriele Vinciguerra

Antonio Marco Canu

(firmato digitalmente)

(firmato digitalmente)

Depositata in Segreteria il 03.06.2026

Il Direttore della Segreteria

Salvatore Carvelli

(firmato digitalmente)